



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 6
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) 2

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato. 4

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 8
Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale 8

Supplemento n. 11 - Martedì 10 marzo 2026

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 6
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 11/2009)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1 dell'articolo 108 dopo le parole «e gli impianti delle stazioni di servizio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'allegato C bis della presente legge. Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato C bis dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.»;

- b) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119
(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.».

Art. 2
(Inserimento dell'allegato C bis nella l.r. 11/2009)

1. Nella l.r. 11/2009 è inserito, come allegato C bis, l'allegato A della presente legge.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 131 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 131 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La Regione promuove la difesa degli interessi alleutici locali attuando politiche di contrasto all'ingresso di organismi alloctoni dannosi alla fauna ittica territoriale.»;

- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Ai fini della tutela dell'attività piscatoria, per il lago di Garda si applicano, in aggiunta, le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).»;

- c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

«4 ter. La Regione persegue la sostenibilità ambientale della pesca sul lago di Garda e sugli altri laghi lombardi attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici, nonché la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alleutico ed economico.».

Art. 4
(Disposizioni di coordinamento)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 8, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), l'abrogazione disposta dai commi 1 e 6 del medesimo articolo, è confermata e il relativo effetto è esteso anche alle modifiche e alle integrazioni disposte dalla presente legge.

Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle medesime si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. L'efficacia delle modifiche previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale che apporti modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del Lago di Garda, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93, comma 1, della l.r. 11/2009, per le disposizioni della stessa non oggetto di modifica.

3. Il Presidente della Regione, con apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, dà notizia dell'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di cui al comma 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 marzo 2026

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1453 del 24 febbraio 2026)

«Allegato C bis - Linee guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul Lago di Garda (articolo 108 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11).

1. Modalità di sanificazione

1.1 La sanificazione delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto è effettuata mediante idonee soluzioni tecnologiche, senza l'utilizzo di detergenti o prodotti chimici, avendo cura di interessare l'opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2 La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo, nonché dai distributori di carburanti, che siano in possesso dei requisiti individuati dal comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda, ed iscritti nell'apposito elenco di soggetti abilitati alla sanificazione, istituito e tenuto dal comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3 Lo scolo delle acque residuali della sanificazione non può essere convogliato direttamente a lago.

1.4 La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5 Il proprietario della nave o del galleggiante o unità di diporto procede al varo nel Lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2. Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva

2.1 Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante o l'unità di diporto staziona senza soluzione di continuità nelle acque del Lago di Garda o presso la nautica, rimessaggio o porto privato, comunque denominato, dove è stato effettuato il varo, l'alaggio o il rimessaggio e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi dal rilascio. Per le navi o galleggianti o unità di diporto con certificazione di avvenuta sanificazione che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al Lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque, e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi dal rilascio.

2.2 La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 119 e 120.

2.3 La vignetta adesiva viene consegnata all'atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4 La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

2.5 Della verifica della certificazione di avvenuta sanificazione e della corretta esposizione della vignetta sono competenti gli enti preposti ai controlli previsti dalla normativa regionale e nazionale.

3. Disposizioni attuative

3.1 Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti:

- a) i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti;
- b) il modello della certificazione di sanificazione;
- c) la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;
- d) le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;
- e) le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del Lago di Garda.

3.2 Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda istituisce e tiene l'elenco di soggetti abilitati alla sanificazione di cui al paragrafo 1.2.

4. Disposizioni transitorie

4.1 Fino all'individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2 In fase di prima applicazione e fino all'individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: euro 20,00 per le navi o galleggianti o unità di diporto inferiori ai 12 metri, in euro 40,00 per quelli da 12 metri a 24 metri e in euro 70,00 per quelli superiori a 24 metri.».

Supplemento n. 11 - Martedì 10 marzo 2026

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 7
Politiche regionali in materia di artigianatoIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di artigianato, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto d'autonomia.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:

- a) favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo;
- b) promuove l'avvicinamento dei giovani alle professioni artigiane;
- c) sostiene e incentiva la trasmissione dell'impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
- d) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese artigiane;
- e) sostiene tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
- f) incentiva programmi di investimento volti a massimizzare l'efficienza energetica e ad ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;
- g) promuove la conoscenza dei prodotti artigianali favorendo la partecipazione delle imprese artigiane a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente legge e in particolare:

- a) programma e coordina le iniziative volte a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane con rilevante presenza sul territorio e le sostiene attraverso la concessione di contributi nei limiti delle risorse disponibili;
- b) attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni del settore artigianato più rappresentative a livello regionale.

Art. 3
(Funzioni delle Camere di commercio)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, esercitano le funzioni amministrative attinenti all'annotazione, alla modificazione e alla cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'istruttoria dei comuni.

Art. 4
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni svolgono le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese.

2. I comuni sono inoltre competenti a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 19.

Art. 5
(Definizione di imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio, fatti salvi i presupposti e i limiti stabiliti dalle specifiche leggi di settore statali e regionali.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore. I requisiti tecnico-professionali di cui al presente comma devono essere posseduti dal titolare dell'impresa artigiana o, nei casi di impresa artigiana esercitata in forma di società, da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ad eccezione delle società in accomandita semplice per le quali i requisiti tecnico-professionali sono richiesti a ciascun socio accomandatario.

Art. 6
(Requisiti dell'impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8, che abbia per attività prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi. Sono escluse le imprese che svolgono attività agricole e di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che queste ultime siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui all'articolo 7, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 7.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, ove non espressamente vietato dalla normativa di settore per l'attività specifica avviata. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 7
(Forme dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma societaria.

2. È impresa artigiana svolta in forma societaria l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società a responsabilità limitata se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto dell'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o in accomandita semplice, sempreché il socio unico o ciascun socio accomandatario:

- a) eserciti personalmente e professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con i relativi oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa;
- b) svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- c) non sia socio unico in altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

Art. 8 (Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) l'impresa che non lavora in serie può avere un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, può avere un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può avere un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d) l'impresa di trasporto può avere un massimo di otto dipendenti;
- e) le imprese di costruzioni edili possono avere un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

- a) non sono computati:
 - 1) per un periodo di due anni gli apprendisti mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per i quali, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le procedure di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - 2) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - 3) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
- b) sono computati:
 - 1) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - 2) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - 3) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 9 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale)

1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Il Conservatore del registro delle imprese procede all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio della qualifica artigiana per le imprese che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie.

3. L'annotazione nel registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e

la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità del medesimo articolo 9 del decreto-legge 7/2007 convertito dalla legge 40/2007.

5. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come definita dalla presente legge.

6. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

7. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.

8. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianale, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 1.

Art. 10 (Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti del Conservatore del registro delle imprese in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 11 (Consulta tecnica per l'artigianato)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita, senza oneri per la finanza regionale, la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:

- a) formulazione di proposte circa le funzioni di cui alla presente legge;
- b) formulazione di pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.

2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.

Art. 12 (Sostegno delle produzioni artigianali tipiche)

1. La Regione supporta, tramite le misure di cui alla presente legge, le produzioni artigianali tipiche oggetto di forme di riconoscimento ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

Art. 13 (Avvicinamento alla professione artigiana e passaggio generazionale)

1. La Regione supporta, tramite le misure di cui alla presente legge, la promozione di iniziative finalizzate a sostenere e incentivare la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo le occasioni di lavoro, la continuità nella gestione, l'avvicinamento alla professione artigiana e l'inserimento lavorativo dei giovani.

Art. 14 (Riconoscimento di "Qualità artigiana")

1. La Regione promuove l'artigianato di qualità e conferisce, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea, il riconoscimento di «Qualità artigiana» che tiene conto della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della

Supplemento n. 11 - Martedì 10 marzo 2026

qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale delle pratiche di produzione.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta tecnica per l'artigianato, stabilisce con deliberazione, secondo quanto previsto al comma 1, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento. La deliberazione di cui al primo periodo definisce le modalità con cui identificare e utilizzare il riconoscimento. Qualora sia necessaria una modifica dei requisiti e dei criteri di riconoscimento, la competente commissione consiliare esprime parere in sede consultiva.

**Art. 15
(Interventi per l'accesso al credito)**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, anche agevolati;
- c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- d) il sostegno al sistema dei consorzi fidi regionali;
- e) la patrimonializzazione;
- f) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.

**Art. 16
(Interventi per la digitalizzazione e la sostenibilità)**

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore artigiano eroga contributi per:

- a) lo sviluppo e la digitalizzazione di sistemi organizzativi che consentano il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
- b) la costruzione di canali digitali ed iniziative di comunicazione per la promozione dell'artigianato;
- c) la digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni o servizi fra imprese operanti nella medesima filiera;
- d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione;
- e) la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia anche attraverso l'erogazione di voucher.

**Art. 17
(Interventi per la valorizzazione dell'artigianato di qualità)**

1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese artigiane a cui è stato conferito il riconoscimento di «Qualità artigianale» di cui all'articolo 14. A tal fine:

- a) promuove iniziative di comunicazione e diffusione della conoscenza delle attività artigianali finalizzate all'avvicinamento dei giovani alla professione artigiana;
- b) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti artigianali di qualità.

**Art. 18
(Adempimenti correlati agli obblighi
in materia di aiuti di Stato)**

1. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui alla presente legge, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

**Art. 19
(Sanzioni)**

1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, nella

commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;

- b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
- c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa statale di settore per l'esercizio di attività artigianali, il comune può disporre, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa normativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), con le procedure ivi stabilite.

4. Le somme rimosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nella disponibilità di bilancio del comune, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

**Art. 20
(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo);
- b) l'articolo 55 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);
- c) la legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo» - Istituzione del riconoscimento «Qualità artigiana»);
- d) l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021);
- e) la legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
- f) l'articolo 4, comma 24, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);
- g) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2004).

**Art. 21
(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo).

2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla stessa data.

**Art. 22
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per gli interventi per il riconoscimento di «Qualità artigianale» e la valorizzazione dell'artigianato di qualità di cui agli

articoli 14 e 17, stimate complessivamente in euro 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» - Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Gli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16 della presente legge, relativi alle politiche per il settore dell'artigianato non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le spese correlate trovano copertura con le risorse della programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027, con il concorso delle risorse vincolate provenienti dallo Stato o altri soggetti pubblici o privati, che abbiano la medesima finalità di sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato già stanziato nell'ambito della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» - Titoli 1 e 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 marzo 2026

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1454 del 24 febbraio 2026)

Supplemento n. 11 - Martedì 10 marzo 2026

Legge regionale 6 marzo 2026 - n. 8
Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e
onorificenze del Consiglio regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), racchiude le disposizioni relative ai simboli identitari della Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché le disposizioni relative alle onorificenze del Consiglio regionale.

CAPO II
STEMMA E GONFALONE DELLA REGIONE

Art. 2
(Stemma della Regione)

1. Lo stemma della Regione è il simbolo costituito da una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario.

2. È fatto obbligo di utilizzare lo stemma della Regione in relazione alla concessione di contributi regionali, anche parziali, finalizzati alla realizzazione o all'acquisto di opere, beni o servizi. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

Art. 3
(Gonfalone della Regione)

1. Il gonfalone della Regione, di colore verde e delle dimensioni di metri 3 x 2, riproduce il carroccio e lo stemma regionale.

2. La cravatta e i nastri sono nei colori nazionali.

CAPO III
BANDIERA DELLA REGIONE

Art. 4
(Bandiera della Regione)

1. La bandiera della Regione è la croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 2, comma 1, come da allegato A.

2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere con le quali è eventualmente esposta.

3. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, in ogni contesto privato e pubblico, purché ciò avvenga in modo decoroso. La Regione, la Città metropolitana di Milano, le province e i comuni della Lombardia ne promuovono la diffusione e l'utilizzo.

4. L'articolo 5 disciplina le modalità d'uso e di esposizione della bandiera da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché dei privati cittadini.

Art. 5
(Modalità d'uso e di esposizione
della bandiera della Regione)

1. La bandiera della Regione deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.

2. La bandiera della Regione deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali e ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.

3. La bandiera della Regione viene esposta altresì:

- a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
- b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
- c) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché delle imbarcazioni private acquistate con il finanziamento o il contributo, anche parziale, della Regione;
- d) da parte di privati qualora vengano esposte altre bandiere istituzionali nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali o che abbiano ottenuto un patrocinio regionale.

4. La bandiera della Regione deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata.

5. L'esposizione della bandiera della Regione da parte dei privati è libera ed è incentivata anche in occasione della festa regionale lombarda di cui all'articolo 8, purché avvenga in modo decoroso.

6. La bandiera della Regione esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può essere posto al di sopra della bandiera della Regione e, quando la bandiera della Regione è esposta su di un'asta in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

8. Gli enti di cui ai commi 1, 2 e 3 designano i propri responsabili alla verifica della corretta esposizione della bandiera regionale all'esterno e all'interno degli enti stessi.

9. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici territoriali regionali, definisce modalità e termini di controllo a campione della corretta esposizione della bandiera regionale e vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

CAPO IV
FASCIA DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E
SEGNO DISTINTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 6
(Fascia di rappresentanza istituzionale)

1. La fascia di rappresentanza istituzionale, da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra.

2. La fascia è segno distintivo della Regione ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali per rendersi immediatamente riconoscibili.

3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato e del Presidente della Regione o di un suo delegato, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo, salvo diversa intesa fra le parti.

4. Il Presidente della Regione, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al Vice Presidente della Regione o a un assessore regionale.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un Vice Presidente del Consiglio regionale, a un consigliere Segretario o ad altro consigliere regionale.

Art. 7
(Segno distintivo dei consiglieri regionali)

1. Al fine di valorizzarne il ruolo e di permetterne una migliore riconoscibilità, ai consiglieri regionali è fornito in dotazione un segno distintivo istituzionale raffigurante una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione,

ne determina il materiale, le dimensioni, la grafica e le relative modalità di utilizzo.

CAPO V
FESTA REGIONALE LOMBARDA

Art. 8

(Celebrazione della festa regionale lombarda)

1. Il 29 maggio di ogni anno, ricorrenza della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 nella quale la Lega lombarda sconfisse l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico, si celebra la festa regionale lombarda, istituita al fine di favorire la conoscenza della storia della Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo nel loro radicamento e nella loro prospettiva.

2. La giornata di cui al comma 1 è occasione per diffondere la conoscenza dei relativi fatti storici presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia denominato '29 maggio - Festa della Lombardia'.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 2 e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.

4. Il giorno 29 maggio di ogni anno si celebra, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, la festa regionale lombarda.

CAPO VI
ONORIFICENZA 'ANELLO SIGILLO LONGOBARDO'

Art. 9

(Onorificenza del Consiglio regionale)

1. L'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale può conferire a persone fisiche o giuridiche, nonché ad associazioni, residenti o aventi sede in Lombardia, che si sono particolarmente distinte valorizzando il nome della Lombardia nel mondo.

2. L'Anello Sigillo Longobardo' consiste in un castone moneiforme raffigurante un busto maschile frontale con la mano in posizione benedicente; a completamento dell'effigie, le scritte 'Rodchis' e 'VIL', come raffigurato nell'allegato B.

Art. 10

(Candidature per il conferimento dell'onorificenza)

1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, corredate della sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali della Lombardia, sono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni consigliere regionale può sottoscrivere una sola candidatura.

2. Le proposte di candidatura sono valutate e selezionate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 22 del Regolamento generale del Consiglio regionale, in base ai criteri indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 12.

Art. 11

(Conferimento e revoca dell'onorificenza)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, delibera l'assegnazione di non più di tre onorificenze.

2. L'onorificenza è conferita con cadenza annuale dal Presidente del Consiglio regionale nel corso della seduta consiliare più vicina alla data del 6 luglio, anniversario del primo insediamento del Consiglio stesso.

3. L'Ufficio di presidenza può revocare l'onorificenza conferita qualora il soggetto insignito se ne renda indegno.

Art. 12

(Criteri e modalità per il conferimento e la revoca dell'onorificenza)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità per il conferimento e per la revoca dell'onorificenza, nonché la procedura per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dell'onorificenza stessa.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza della Giunta regionale, stimate in euro 500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge diverse da quelle previste dal comma 1 si provvede con le risorse stanziata alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, nella seguente misura:

- a) euro 6.500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 7;
- b) euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui all'articolo 8, comma 2;
- c) euro 2.100,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per il conferimento delle onorificenze di cui all'articolo 11.

3. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione);
- b) legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano);
- c) legge regionale 4 febbraio 2019, n. 2 (Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia);
- d) legge regionale 28 aprile 2020, n. 7 (Istituzione dell'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo' del Consiglio regionale della Lombardia);
- e) articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assessment al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali);
- f) articolo 23 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025);
- g) articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assessment al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui al comma 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

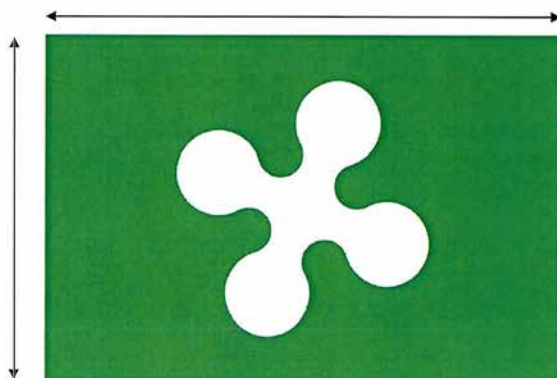
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 marzo 2026

Atilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1456 del 24 febbraio 2026)

Allegato A



ALLEGATO B

